ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DEL CLERO

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido. Il Fondo puo' provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera e) della presente legge.

Versione in vigore dal 21 luglio 1961, non più in vigore dal 12 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-per-l-assicurazione-di-invalidita-e-vecchiaia/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-22-dicembre-1973-n-903/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it